



Roma, 4 aprile 2019

Circolare n. 81/2019

Oggetto: Tributi – Contributo Antitrust 2019 – Delibera 7.3.2019, su G.U. n. 65 del 18.3.2019 e delibera 20.3.2019, su G.U. n. 77 dell'1.4.2019.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fissato la misura del contributo che le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro devono versare per l'anno 2019.

Come lo scorso anno l'importo dovuto è pari allo 0,055 per mille del fatturato riferito all'ultimo bilancio approvato alla data del 7 marzo scorso e dovrà essere versato sempre entro il 31 luglio. Le modalità di versamento sono: bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presso la Banca Popolare di Sondrio (Codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11) o tramite la piattaforma *PagoPA* (ai sensi dell'art. 5 d.lgvo n. 82/2005). Si fa notare che non è più prevista la modalità di pagamento tramite bollettino MAV.

Come è noto, le imprese di spedizione internazionale sono autorizzate a calcolare il contributo prendendo come base un fatturato ridotto; in particolare possono essere escluse alcune voci, quali i dazi doganali, l'IVA e i costi del trasporto.

Si rammenta che il mancato o parziale pagamento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva con l'applicazione degli interessi legali. Sul contributo in questione non ci sono contestazioni in atto trattandosi di un tributo che viene richiesto a tutte le imprese di dimensioni medio-grandi indipendentemente dal settore economico di appartenenza.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [126/2018](#)
Allegati due
Lc/lc

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 65 del 18.3.2019

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 7 marzo 2019

Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2019.

L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

*Nella sua adunanza del 7 marzo 2019;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;*

Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalità determinate

dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293, del 28 gennaio 2015, e n. 25876, del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorita', al fine di limitare quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013;

Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 26922 del 10 gennaio 2018, con la quale l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,055% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Considerate le esigenze di spesa di funzionamento dell'Autorita', anche in ragione delle previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l'Autorita' si e' prontamente adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate;

Ritenuto che tali elementi consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita', per l'anno 2019, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2019;

Delibera:

1. di confermare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 7 marzo 2019

Il presidente f.f.: Muscolo

Il segretario generale: Arena

L'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 20 marzo 2019;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione e che eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorita', al fine di limitare quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017, la quale ha ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo dello 0,021 per mille, fissandolo nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, il contributo dello 0,025 per mille, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 27580 del 7 marzo 2019 la quale ha confermato, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,025 per mille, fissandolo per l'anno 2019 nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Ritenuto di dover adottare, come previsto dall'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/1990, le «Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» e le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli

oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» per l'anno 2019, al fine di fornire indicazioni alle societa' tenute al pagamento;

Delibera:

a) di approvare il documento recante «Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019» allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante (allegato A);

b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019» allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante (allegato B);

La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 20 marzo 2019

Il Presidente f.f.: Muscolo

Il segretario generale: Arena

Allegato A

Modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto

1. Il presente documento contiene le modalita' di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.

Art. 2. Soggetti tenuti al versamento del contributo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l'obbligo del versamento del contributo e' posto a carico delle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 7 marzo 2019, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

Art. 3. Misura del contributo

1. Per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, il contributo e' fissato nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 7 marzo 2019, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.

Capo II Adempimenti

Art. 4. Termini e modalita' di versamento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 il contributo e' versato direttamente all'Autorita', con le modalita' indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2019».

2. Per l'anno 2019 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2019, a partire dal 1° luglio 2019.

Capo III
Controlli, accertamenti e rimborsi

Art. 5.
Controlli

1. L'Autorita' svolge l'attivita' di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art. 6.
Interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2019.

Art. 7.
Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorita' procedera' alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 8.
Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare all'Autorita' una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.

Allegato B

**Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per l'anno 2019**

Premessa.

L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90 e la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa che non puo' essere superiore a cento volte la misura minima.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.

L'Autorita', nell'adunanza del 20 marzo 2019, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2019.

A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo.

Sono tenute al versamento del contributo le societa' di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio annuale approvato - alla data della delibera dell'Autorita' del 7 marzo 2019 - superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

B. Misura del contributo.

Per l'anno 2019, il contributo e' pari allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato dalle societa' di capitale alla data del 7 marzo 2019.

Il contributo e' determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale approvato alla data del 7 marzo 2019, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima. C. Modalita' e termini di versamento del contributo.

Il versamento dovra' essere effettuato entro il 31 luglio 2019, a partire dal 1° luglio 2019.

Il pagamento del contributo potra' essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tale fine, verra' spedito a ciascuna societa' contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'avviso di pagamento PagoPA.

Tale avviso potra' essere pagato:

presso gli sportelli bancari sul territorio nazionale dei prestatori di servizio di pagamento (PSP) abilitati;

attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai PSP abilitati;

presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati);

presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.

L'elenco aggiornato dei PSP abilitati e' disponibile sul sito internet dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare>.

Resta ferma, comunque, la facolta' di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a «Autorita' Garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.

All'atto del versamento tramite bonifico, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2019 comporta - previo avviso bonario - l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento e' possibile contattare l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it oppure telefonicamente allo 0647805242 (servizio attivo dal 1° giugno al 31 agosto 2019 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dal lunedì' al venerdì').